DISCIPLINA RELATIVA AI DIRITTI COMPENSI E PROVENTI PERCEPITI DAL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

Art. 8

Le modalita' per la ripartizione fra il personale dei diritti mantenuti ai sensi del primo comma dell'art 1 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Versione in vigore dal 1 agosto 1954, non più in vigore dal 14 novembre 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina relativa ai diritti compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato
Estremi	Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-relativa-ai-diritti-compensi-e-proventi-percepiti-dal/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it